

l'occultazione di essi, almeno in parte, ed è, perciò, che il legislatore fu più scarso nelle deduzioni, mantenne, cioè, ai 5/8 la stregua della rendita depurata mentre scese ai 4/8 per gli impiegati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

A parità di ragioni, parità di conseguenze.

Si parifichino, dunque, tutti questi impiegati nelle tassazioni: quando si escogitava il primo progetto di tassazione della ricchezza mobile, le ferrovie principali erano ancora dello Stato; forse solo, per ciò, il legislatore non parificò allora gli impiegati ferroviari a quelli dei quali ho parlato.

Quindi a me pare ora giusto, doveroso richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro dei lavori pubblici e del ministro delle finanze sulla necessità di una legge che provveda acchè tutte le ritenute degli impiegati siano pareggiate. Nè mi si dica che il momento non è opportuno per le condizioni della finanza.

Non solo per lo Stato si potrebbe considerare come minima la differenza, ma anche lo Stato forse ne avrebbe qualche compenso, poichè, diminuendo la ritenuta dell'impiegato, la Società, pure, per la parte di stipendi per cui non riscuote ancora che il 7 per cento aumenterebbe i suoi utili della differenza fra il 7 che riscuote e l'8.25 che paga e su questa differenza passata agli utili lo Stato riscuoterebbe l'imposta.

E comunque, l'atto di giustizia produrrebbe, in fine, come già dissi, maggiore slancio negli impiegati e vantaggi, quindi, ben maggiori dell'esigua perdita.

Prego vivamente il ministro di considerare con premurosa benevolenza il grave argomento e lo spero dalla sua attività e dal suo ingegno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Siacci.

Siacci. Devo fare all'onorevole ministro dei lavori pubblici un richiamo analogo a quello fatto dall'onorevole Daneo a favore degli impiegati ed agenti ferroviari. Non si tratta della ritenuta, ma si tratta, piuttosto, dell'osservanza dell'articolo 103 della legge 27 aprile 1885 per l'esercizio delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula.

L'articolo 103 al capoverso 4° dice così: « Il primo ruolo organico, applicato al personale esistente, dovrà, prima della sua attuazione, essere comunicato al Governo, il quale dovrà constatare se il ruolo medesimo è compilato in conformità alle prescrizioni del capitolato ».

Il capoverso quinto dice:

« Il concessionario, con un regolamento che sarà, prima della sua attuazione, comunicato al

Governo, il quale dovrà constatare se in esso sieno rispettati i patti del capitolato, determinerà le norme per l'avanzamento, le sospensioni e le dispense dal servizio degli impiegati ».

Ora l'organico non fu, forse, mai presentato, ed il regolamento, di cui parla l'articolo 103, se fu comunicato, non ebbe l'approvazione del Governo, o almeno non l'ebbero le successive variazioni che, in questo regolamento, sono state introdotte.

Per esempio, c'è un ordine di servizio della Società per le strade ferrate meridionali, che porta la data del 27 ottobre 1888, che porta una variazione all'articolo 9 del regolamento, variazione che commina sospensioni dal servizio agli impiegati i quali abbiano oppignorato lo stipendio per debiti propri, o per avalli.

Non so se questa disposizione sia in opposizione con la legge della sequestrabilità degli stipendi, credo, anzi, che lo sia, ma non voglio entrare nel merito della disposizione.

Posso anche ammettere che qualche buona ragione abbia avuta l'Amministrazione ferroviaria per emanare questa disposizione; è certo, però, che essa non fu approvata dal Ministero, al quale per quanto mi consta, è stata comunicata.

Con tutto ciò essa ha avuto i suoi effetti.

Ho chiesto informazioni al Ministero stesso ed ho avuto per risposta che simili disposizioni non sono prese in considerazione, ma sono accettate come disposizioni provvisorie; solamente si prendono in considerazione quando si presentino reclami dagli interessati.

Ora il sistema che segue l'amministrazione a me sembra non solo errato ma anche pericoloso, prima, perchè difficilmente un impiegato avrà il coraggio di reclamare e mettersi in lotta con la Società da cui dipende il suo presente e il suo avvenire, e, in secondo luogo, la sola determinazione che può prendere il Governo, in caso di reclamo, non può essere che l'annullamento della disposizione illegale; annullamento che produrrà, inevitabilmente, una diminuzione di autorità da parte della Società, e una diminuzione di disciplina da parte degli impiegati.

Io, dunque, pregherei, in primo luogo, l'onorevole ministro dei lavori pubblici di voler prendere in esame il regolamento e le variazioni introdotte. Se le disposizioni sono giuste, le approvi, se non sono giuste, le annulli, ma qualche cosa mi pare che dovrebbe fare.

In secondo luogo, prego l'onorevole ministro di volere anche esaminare il merito della questione, vale a dire se queste disposizioni non siano, come